



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
**SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO**

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.**

Nella controversia iscritta al n. 2457/2016 R.G., promossa con ricorso depositato in data  
5.12.2016

**da**

**DANIELA SOLAZZO,**

**- ricorrente -**

rappresentata e difesa dagli Avvocati PERDICHIZZI GIANLUCA e FIAMINGO ANTONIO,  
come da mandato in calce al ricorso

**contro**

**ANNI SERENI SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,**

**- resistente -**

rappresentata e difesa dagli Avvocati PESSI ROBERTO, BARTOLOTTA FRANCESCO e  
PERULLI ADALBERTO, come da mandato in calce alla memoria di costituzione

**OGGETTO: retribuzione.**

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Daniela Solazzo deduceva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di Anni Sereni s.r.l. in forza di contratto a tempo indeterminato part time ivi inquadrata al livello IV



del CCNL per il personale del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo ANASTE per l'espletamento di mansioni di operatore socio sanitario presso l'unità operativa di Venezia – Carpanedo dall'1.4.2014 al 30.9.2014, dall'1.4.2015 al 30.4.2015 e dall'1.6.2015 al 30.6.2015, lamentando la mancata erogazione nei suoi confronti dell'indennità di vacanza contrattuale (di seguito: IVC) di cui all'art. 2 del CCNL 2002-2005, richiamato dal CCNL 2006-2009, per complessivi € 77,76 calcolati fino al 30.6.2015. Concludeva dunque per la condanna della convenuta al pagamento dell'importo in questione, maggiorato degli accessori dalle singole scadenze al saldo.

Costituendosi in giudizio la società convenuta sosteneva che il CCNL 2006-2009 era scaduto al 31.12.2016 in quando disdettato il 30.6.2016 e che verosimilmente il nuovo CCNL non avrebbe più previsto l'istituto dell'IVC ben potendo intervenire anche retroattivamente; ciò deduceva al fine di fondare la richiesta di sospensione del giudizio fino alla sottoscrizione del nuovo CCNL. Evidenziava altresì errori nei conteggi avversari perché fondati sul tasso di inflazione programmato del 2010 piuttosto che su quelli relativi agli anni in cui la ricorrente prestava attività lavorativa (con una eventuale debenza di € 10,38) e comunque non sull'indice IPCA cui si era riferite le parti sociali nell'accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 (da cui un saldo addirittura negativo per la ricorrente); lamentava inoltre che la ricorrente non avesse dimostrato la mancata presentazione di piattaforma per il rinnovo contrattuale dal gennaio 2010.

Disattesa l'istanza di sospensione del giudizio di cui alla memoria di costituzione, la causa non necessitando di istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive. Con esse parte resistente dimetteva nuovo CCNL, intervenuto nell'aprile 2017, argomentando da esso la non debenza dell'IVC chiesta dalla ricorrente; la difesa della ricorrente a sua volta ribadiva la domanda di cui al ricorso, sostenendo l'inconferenza del nuovo CCNL e comunque la violazione tramite esso da parte della società convenuta dell'accordo interconfederale sottoscritto tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e Confcommercio, confederazione cui aderisce Anni Sereni s.r.l.



Ammissa l'ulteriore produzione offerta dalle parti, perché sopravvenuta, osserva il giudicante:

- sussiste il diritto della ricorrente alla corresponsione in suo favore dell'IVC per i periodi in cui ha prestato attività lavorativa, come sopra indicati, tutti successivi all'1.4.2010 ovvero ai 3 mesi successivi alla scadenza prevista per il CCNL Anaste 2006-2009, pacificamente applicato al rapporto;
- tale contratto, infatti, richiamava in toto per la parte normativa il precedente CCNL 2002-2005 sicché doveva ritenersi riprodotto l'art. 2 in punto debenza dell'IVC "dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalle data di scadenza ..., ovvero dalla data di presentazione della piattaforma, ove successiva";
- è invero pacifico che il CCNL 2006-2009 scadesse al 31.12.2009, sicché l'IVC risultava dovuta dall'1.4.2010 e spettava semmai a parte convenuta eventualmente dimostrare una diversa e successiva decorrenza, in correlazione con presentazione di piattaforma dopo l'1.4.2000, sia per il principio di vicinanza della prova che perché si sarebbe trattato di elemento impeditivo rispetto al diritto rivendicato in ricorso;
- il diritto all'IVC qui azionato non è venuto meno per effetto delle previsioni del nuovo CCNL, dimesso da parte resistente in uno con le note conclusive, in quanto con esso viene abrogata l'IVC e si afferma la non debenza di somme a questo titolo ma solo a far data dall'1.1.2017, considerata la retroattività del nuovo accordo, dell'aprile 2017, all'1.1.2017: le parti sociali con le previsioni richiamate da parte resistente (art. 2, co. 5, art. 71 ed allegato 1) hanno inteso solamente sancire che alla scadenza del nuovo CCNL l'IVC non sarebbe stata dovuta (artt. 2, co. 5, e 71) e che neppure l'IVC avrebbe dovuto essere corrisposta per il periodo dall'1.1.2017 al 12.4.2017 - data di sottoscrizione del CCNL - (allegato 1), e questo è evidente dagli espliciti riferimenti alle tempistiche contenuti nell'art. 71 e nell'allegato 1 del nuovo CCNL;
- non sono dunque pertinenti nella fattispecie in esame i richiami giurisprudenziali operati da parte resistente a proposito della natura di anticipo e della provvisorietà



delle erogazioni a titolo di IVC, posto che la ricorrente non ha azionato l'IVC per il periodo successivo all'1.1.2017;

- in ordine al *quantum*, non si condividono le contestazioni di parte resistente: innanzitutto non risulta utilizzabile l'indice IPCA, che nell'ambito dell'accordo quadro tra le parti sociali del 2009 (doc. 4 resist.) costituiva un criterio da meglio dettagliare ad opera di soggetto terzo, e comunque da introdurre a partire dai nuovi CCNL stipulati successivamente alla scadenza dei CCNL vigenti al momento dell'adozione del nuovo accordo interconfederale (aprile 2009, cfr. doc. 16 ric., art. 6.2);
- risulta inoltre coerente con la fattispecie per cui è causa fare riferimento al tasso di inflazione programmato del 2010, anno a partire dal quale risulta dovuta l'IVC, anche per le annualità successive, anche se in relazione ad esse il TIP era inferiore, essendo ciò in linea con la finalità dell'istituto che è quella di adeguare la retribuzione alle dinamiche inflattive nonostante il mancato rinnovo del CCNL; altrimenti, il datore di lavoro che non addivenga ad un nuovo accordo sindacale per più annualità consecutive finirebbe per beneficiare, sulla stessa retribuzione "bloccata", della minore inflazione prevista per gli anni successivi;
- in conclusione, la domanda di cui al ricorso è accolta, e la società convenuta condannata ad erogare alla ricorrente l'importo di € 77,76 a titolo di IVC, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalle singole scadenze al saldo;
- le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore dei procuratori della ricorrente che si sono dichiarati antistatari, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna la società convenuta a corrispondere alla ricorrente, per il titolo azionato in ricorso, l'importo di € 77,76, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.



Condanna altresì parte resistente a rifondere ai procuratori della ricorrente – che si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, che liquida in complessivi € 880,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario del 15%.

Venezia, 27/06/2017.

Il Giudice del Lavoro  
dott. Anna Menegazzo

